

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1) Premessa. Nozione di pacchetto turistico.

Premesso che:

a) il decreto legislativo n.206 del 6/9/2005 (ex d.lgvo n.111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 314/90/CE) dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 86/1 lett. b).

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 85/2), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 16 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di "pacchetto turistico" (art. 84) è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2) Campo di applicazione

Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 206/2005. Le presenti condizioni invece non si applicano ai contratti aventi ad oggetto l'offerta di uno solo degli elementi richiamati in premessa, che rientrando nelle previsioni di cui all'art. 1, n. 3 e n. 6 della CCV, saranno disciplinati da quanto previsto dagli artt. 17, 23 e dalle altre disposizioni connesse della CCV.

3) Prenotazioni

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell'organizzatore. Detta conferma verrà data dall'organizzatore direttamente o tramite le agenzie di viaggio venditrici regolarmente autorizzate, senza che ciò implichi negoziazione dei pacchetti turistici al di fuori dei locali commerciali. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, né opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'organizzatore al consumatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D. Leg.ivo 206/2005 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

La sistemazione negli alberghi è prevista in camere a 2 letti con bagno o doccia. L'iscrizione di persona che desidera essere abbinata in camera doppia è accettata con riserva che analoga richiesta venga fatta da altra persona: in caso contrario verrà assegnata una camera singola dietro corresponsione del relativo supplemento.

Precisiamo inoltre che in tutti gli alberghi la camera tripla consiste in una camera a 2 letti con un lettino aggiunto e potrebbe non essere idonea ad ospitare 3 persone adulte.

4) Pagamenti

La misura dell'acconto che dovrà essere versato all'atto della prenotazione o della richiesta impegnativa è pari al 25% ed il saldo dovrà essere effettuato al più tardi 30 giorni di calendario prima della partenza. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa dal contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'organizzatore. **Per i viaggi in pullman è previsto un supplemento per posto in prima fila di Euro 20,00.**

5) Modifiche del pacchetto turistico

I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come ivi riportata. Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all'organizzatore o al venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.

L'organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l'organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.

6) Sostituzioni

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- l'organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
- il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione.

Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione prevista.

Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. **In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro i termini previsti (ad esempio, le compagnie aeree). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.** Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

7) Recesso del consumatore

Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunchè, soltanto allorchè gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, 3° comma, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l'organizzatore o, per suo conto, il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza.

Al consumatore, che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti comma del presente articolo, saranno addebitate la quota d'iscrizione o le spese per modifica pratica nonchè a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate e valide per **pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale o speciale con soggiorni in alberghi o appartamenti, residence, ville o villaggi in formula alberghiera; pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali o IT di gruppo intercontinentali; pacchetti turistici per viaggi di gruppo con altri mezzi; crociere marittime o fluviali:**

- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 75 % della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Nel caso di gruppi precostituiti o pacchetti turistici costruiti su misura, conformemente alle specifiche e personali indicazioni del cliente, le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8) Mancata esecuzione

Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 6, commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della partenza, l'organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto.

L'organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l'inizio dei servizi turistici indicato dall'organizzatore. In tal caso, così come nell'ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6 commi 1° e 2°, l'organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto qualora fosse egli ad annullare.

9) Responsabilità dell'organizzatore

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

10) Reclami e denunce

Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza richiesta dal precedente articolo 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.

Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.

11) Foro competente / Clausola compromissoria

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il foro ove ha sede l'organizzatore. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto siano demandate alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale l'organizzatore. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale dell'organizzatore deciderà ritualmente e secondo diritto, previo tentativo di conciliazione.

12) Obblighi dei partecipanti

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o carta d'identità, validi per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

13) Classificazione alberghiera

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

14) Limiti del risarcimento

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extra contrattuale e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, nel testo modificato a L'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di «2000 franchi oro germinal» per danno alle cose previsto dall'art. 13 n° 2 della CCV, e di "5.000 franchi oro germinal» per qualsiasi altro danno" e per quelli stabiliti dall'art. 1783 del Codice Civile.

Qualora il testo originale delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti del verificarsi dell'evento dannoso.

15) Obbligo di assistenza

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

16) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio

Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

17) Fondo di garanzia

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Turismo - è istituito il Fondo Nazionale di Garanzia per il Consumatore in base al decreto leg.ivo 206/2005

Compito del Fondo è quello di:

- assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi assunti;
- organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto a);
- assicurare la fornitura di una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extra-comunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore.

Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato in territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

SCHEDA TECNICA

Organizzazione Tecnica:



Benedetti Viaggi e Crociere s.r.l.

Viale Europa, 62 – 03100 Frosinone

Tel. 0775.260245 * Fax 0775.260244

www.benedettiviaggi.com – info@benedettiviaggi.com

codice fiscale / partita iva 02007740604

Decreto Amm. Prov. Frosinone n° 662/2003 (ex Regione Lazio n° 481/1997)

Polizza Assicurativa a norma della Direttiva CEE 314/90 n°4100483/E stipulato con la Comp.ia Navale Assicurazioni S.p.A.

Programmi redatti in conformità della Legge Regionale del Lazio n° 13/2007

Validità: indicata dalla singola iniziativa.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della Legge 38/2006: "la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero".